

PER PARTE ATTRICE



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27.6.2006 la signora [REDACTED] conveniva dinanzi al Tribunale di Torino la spa [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., subentrata all'intermediaria spa Banca [REDACTED] chiedendo che il Tribunale: a) dichiarasse la nullità dei "rapporti" relativi ai contratti di negoziazione intercorsi con la Banca [REDACTED] aventi ad oggetto le obbligazioni Argentina step down(15%-8%, cod. ISIN DE0002966900) acquistate il 17.3.1999, per importo pari ad €51.377,94, e le obbligazioni Argentina 9,25%, cod ISIN De0003527966, acquistate il 18.10.1999, per importo pari ad € 50.009,67, per l'intervenuta violazione di norme imperative, l'inesistenza del contratto per lo svolgimento dei servizi di investimento, essendo nullo-inefficace il contratto sottoscritto il 7.5.1992 in quanto non adeguato alla normativa in vigore al tempo delle operazioni, per essere i contratti in frode alla legge e con causa illecita; b) dichiarasse la nullità del "contratto di negoziazione titoli" avente ad oggetto il primo dei sopra indicati acquisti per l'indeterminatezza dell'oggetto; c) in alternativa, annullasse i medesimi rapporti per "vizio del consenso" ai sensi dell'art. 1427 c.c.; d) condannasse, quale conseguenza dell'invalidità, la convenuta a restituire le somme investite; e) in alternativa e gradatamente, resolvesse per grave inadempimento dell'intermediario i contratti di "negoziazione, di commissione e

servizi di intermediazione e gestione titoli”, relativi alle citate obbligazioni e condannasse la convenuta a restituire l’importo complessivo dell’investimento.

L’attrice, in particolare, allegava di avere limitate conoscenze in materia finanziaria, di avere sempre operato investimenti con finalità conservative, affidandosi ai funzionari della Banca ██████████ filiale ████████ di Torino; richiamava le norme del TUB e del Regolamento Consob n. 11522/1998 e sosteneva che l’inadempimento dell’intermediario, fonte di responsabilità precontrattuale e contrattuale e di obbligo risarcitorio per la perdita del capitale investito, seguita al default dell’emittente verificatosi nel dicembre 2001, fosse consistito: 1) nella mancata **IL CASO.it** adozione delle procedure interne; 2) nella mancata assunzione di informazioni sugli strumenti finanziari negoziati; 3) nell’aver operato in conflitto di interessi (le obbligazioni, rischiose, erano presenti in misura ingente nel portafoglio della banca che aveva interesse a “disfarsene” a danno dei privati investitori e tale intento era stato raggiunto negli anni 2000-2002) omettendo la segnalazione dovuta all’investitrice; 4) nell’aver omissso la cd “profilatura” della cliente; 5) nell’aver omissso di fornire adeguata informativa sulle operazioni (non vi era prova della consegna del documento sui rischi ed erano state omesse informazioni specifiche sulla tipologia, natura, livello di rischio, necessarie per una scelta consapevole); 6) nell’aver omissso di effettuare la valutazione sull’adeguatezza delle operazioni e nella omissione della

segnalazione della loro inadeguatezza (per tipologia ed oggetto) , con le relative ragioni; 7) nell'aver operato in contropartita diretta senza garantire le migliori condizioni possibili alla cliente (per il primo acquisto le parti avevano stabilito il prezzo di 101,90 mentre la vendita era avvenuta al prezzo di 102,73).

IL CASO.it

L'attrice produceva documenti e formulava istanze istruttorie.

La società convenuta notificava e depositava comparsa di risposta nella quale contestava, in modo puntuale, tutti i fatti allegati, sostenendo che l'intermediaria avesse operato con la specifica diligenza richiestale; confutava tutte le argomentazioni di diritto esposte dall'attrice; eccepiva la prescrizione dell'azione di annullamento; invocava il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 comma primo c.c., della investitrice; specificava l'importo delle cedole percepite ed il valore delle obbligazioni; produceva documenti ed articolava prove orali; chiedeva il rigetto delle domande e, per il caso di loro accoglimento, avanzava domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice alla restituzione dei titoli e delle somme percepite, con gli interessi e la rivalutazione.

Nel corso del processo le parti notificavano alla controparte due memorie, precisando domande ed eccezioni, replicando alle difese e istanze istruttorie avversarie; parte attrice produceva un documento ed eccepiva l'incapacità dei testi indicati dalla convenuta.

L'attrice notificava istanza di fissazione di udienza e la convenuta depositava la nota contenente le conclusioni definitive.

Con il decreto del 26.9.2007 il giudice designato respingeva le istanze istruttorie, fissava l'udienza di discussione e disponeva per il deposito delle memorie conclusive.

All'udienza del 14.11.2008, udita la relazione, le parti discutevano e il collegio riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La causa può essere decisa senza necessità di istruzione (il collegio condivide la motivazione del decreto del g.d. che viene confermato) e la decisione non viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., stante la particolare complessità della controversia..

2. Domande di "nullità e/o invalidità di ogni rapporto contrattuale e delle operazioni di negoziazione" relative alle obbligazioni Argentina per cui è causa.

IL CASO.it

2.1. Per ragioni di logica viene esaminata preliminarmente la domanda fondata sull'inesistenza/nullità/inefficacia di un contratto c.d "quadro", scritto, destinato a contenere la disciplina, minima e fondamentale, del servizio di investimento.

L'attrice ha invocato la nullità prevista dall'art. 23 del TUF n.58 /1998 e il contenuto dell'art. 30 del regolamento Consob n. 11522/1998 ed ha sostenuto che il contratto sottoscritto il 7.5.1992, in quanto non rinnovato e non adeguato alla disciplina in vigore all'epoca delle operazioni, debba ritenersi inefficace, con conseguente nullità dei rapporti intercorsi tra le parti e, in particolare, delle due negoziazioni in questione.

Orbene, le due negoziazioni risalgono all'anno 1999 e la convenuta ha prodotto la copia del contratto sottoscritto il 7.5.1992, con il quale è stato instaurato il rapporto relativo ai servizi di negoziazione, collocamento, raccolta di ordini concernenti valori mobiliari.

Il contratto ha la forma, scritta, ed il contenuto minimo previsti dall'art. 6 della l. n. 1/1991 lettera c, contenente i "principi generali e regole di comportamento", disposizione in vigore all'epoca della conclusione del contratto che ha dato origine al rapporto.

Il TUF n. 58/1998 non contiene disposizioni, di natura transitoria, che prevedano il rinnovo o l'adeguamento dei contratti già conclusi e, secondo il principio dell'irretroattività contenuto nell'art. 11 delle preleggi, presenti nel c.c., la legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

IL CASO.it

Ne consegue che l'art. 23 e l'art. 30, invocati dall'attrice, ed anche il precedente art. 18 del dlvo n. 415/1996 non potevano che riferirsi ai nuovi contratti che sarebbero stati conclusi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Una disciplina transitoria è presente nell'art. 36 della delibera 10943 del 30.9.1997 (regolamento adottato in base a disposizioni del dlvo n. 415/1996), contenente la previsione dell'abrogazione di alcune disposizioni dei precedenti regolamenti n. 5386 del 1991 e n. 8850/1994 (v. lettere a-b-c-) e della prosecuzione dell'efficacia delle disposizioni di attuazione della l. n. 1/1991 per ulteriori 120

giorni dopo l'entrata in vigore dell'ultimo regolamento(v. comma 2).

IL CASO.it

Con la successiva delibera Consob n. 11254 del 25.2.1998 è stato inserito un terzo comma all'art. 36 per i rapporti "già in essere" ed, in particolare , la Consob ha disposto che gli intermediari "adequano i contratti relativi ai servizi di investimento entro l'1.7.1998" e, "nei casi in cui non sia necessario il rinnovo del rapporto(evidentemente per i contratti a tempo indeterminato), provvedono a consegnare alla clientela il documento generale degli investimenti in strumenti finanziari entro il 30.6.1998".

Il comma è destinato agli intermediari e con esso sono stati introdotti ulteriori doveri di comportamento; nessuna conseguenza è prevista per il caso di inosservanza(la Consob non avrebbe potuto introdurre fattispecie di nullità/inefficacia dei contratti in essere e non avrebbe potuto prevedere l'applicabilità delle nuove norme sui contratti esistenti, in deroga all'art. 11 delle preleggi) .

Tanto rilevato, in mancanza di espressa previsione di nullità/inefficacia sopravvenuta da parte della legge, il Tribunale ritiene che il contratto normativo del 1992, avente un contenuto in gran parte corrispondente a quello previsto dall'art. 30 del Reg. Consob n. 11522/1998, valido secondo le norme in vigore all'epoca della sua conclusione ed in corso alla data delle due operazioni(la durata era indeterminata),non abbia cessato di rappresentare la fonte del rapporto, la cui regolamentazione è da rinvenirsi nel citato contratto e nelle successive norme destinate a regolare la sola fase

successiva all'instaurazione del rapporto (quali ad esempio le nuove disposizioni relative al comportamento degli intermediari durante lo svolgimento dei servizi di investimento).

IL CASO.it

2.2 Anche le domande di nullità per l'asserita violazione da parte dell'intermediaria delle norme del TUF e del Regolamento Consob, menzionate dall'attrice e di natura imperativa, per le fattispecie del contratto in frode alla legge e con causa illecita, sono infondate (in ordine a tali domande vi erano specifiche difese in atto di citazione - v. pagg. 28/31 - che non sono state richiamate o riproposte in comparsa conclusionale ma da tale comportamento processuale non può evincersi l'univoca volontà della parte di rinunciarvi).

Ed invero la S.C., con la sentenza n. 26724/2007 ha enunciato il principio secondo il quale le norme, di natura imperativa, che specificano i doveri dell'intermediario (d'informazione e di corretta esecuzione delle "operazioni"), costituiscono regole di comportamento, estranee alla struttura del contratto, e la loro violazione può essere solo fonte di responsabilità, precontrattuale, se si tratta di comportamenti da osservare prima della conclusione del contratto con il quale s'instaura il rapporto d'intermediazione, e contrattuale, se si tratta di comportamenti da osservare nella successiva fase dell'esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria (il c.d. contratto quadro); l'inosservanza di tali norme di comportamento non incide sulla validità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti (le

“operazioni”/“atti negoziali”) e non può determinarne la nullità ai sensi dell’art. 1418 comma 1 c.c.

Il tribunale prende atto di tale orientamento e rigetta la domanda di nullità fondata sull’asserita violazione delle invocate norme imperative.

Per le altre sopra indicate domande il Tribunale rileva che gli attori, gravati dal relativo onere della prova, non hanno provato né offerto prova di fatti univoci dai quali poter desumere l’esistenza, a monte delle operazioni in questione, di un contratto in frode alla legge o con causa nulla.

Non sussistono pertanto le fattispecie del contratto in frode alla legge o con causa nulla.

IL CASO.it

2.3 Nullità della prima operazione per indeterminatezza dell’oggetto.

La domanda è infondata in quanto nel doc.4 prodotto dalla convenuta sono presenti elementi sufficienti per la determinabilità dell’oggetto della negoziazione.

3.Domanda di annullamento.

Gli attori hanno chiesto che il Tribunale pronunci l’annullamento del contratto in quanto concluso con vizio del consenso(in atto di citazione vi è il solo riferimento all’errore).

La domanda è infondata in quanto la parte attrice, gravata dal relativo onere della prova, non ha provato e non ha offerto prove per dimostrare l’esistenza della volontà viziata da errore riconoscibile dall’intermediario.

4. Domanda di risoluzione.

La domanda è generica e indeterminata, non essendo stati specificati i "contratti" e, pur volendola considerare come riferita alle due negoziazioni in questione, citate anche quali "operazioni", è infondata perché l'intermediaria ha provato di avere eseguito gli ordini e l'allegazione della diversità del prezzo per la prima operazione non costituisce grave inadempimento, attesa la minima entità della differenza evidenziata dall'attrice.

5. Domande di restituzione.

IL CASO.it

Il rigetto delle domande di nullità, annullamento e di risoluzione comporta il rigetto delle conseguenti domande di restituzione.

7. Domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

La domanda può ritenersi formulata considerate le difese di cui alla pag. 35 dell'atto di citazione ed avendo la parte attrice allegato sia l'inadempimento da parte dell'intermediaria di vari obblighi elencati in atti, relativi alle procedure, all'informazione attiva e passiva, all'adeguatezza degli investimenti in obbligazioni Argentina del marzo e dell'ottobre 1999, al conflitto di interessi, sia di avere subito, dalle due citate operazioni, una perdita pari al capitale investito (v. n. 9 della narrativa dell'atto di citazione). La convenuta, peraltro, ha svolto ampie difese che si riferiscono alla domanda di risarcimento dei danni, considerata, evidentemente, come ritualmente proposta.

Tanto precisato, sulla convenuta incombeva l'onere di provare il comportamento diligente tenuto dall'intermediaria() ed il Tribunale ritiene che tale onere non sia stato assolto

Ed invero, la convenuta non ha provato che sia stato consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti(l'obbligo riferito ai rapporti in corso era stato introdotto con la citata delibera Consob) e per la seconda operazione non è stata fornita o offerta prova in ordine all'informativa specifica sull'investimento(per la prima operazione del marzo 1999 è stato prodotto il documento contenente alcune informazioni sulla rischiosità del titolo); nessuna prova è stata offerta sulle procedure adottate e sulle informazioni acquisite ed acquisibili dall'intermediaria in ordine al titolo della seconda operazione.

IL CASO.it

Tutte le informazioni da fornire all'investitrice erano destinate a consentirle una scelta consapevole e solo l'intermediario informato, che aveva provveduto a diramare le informazioni al personale addetto agli investimenti, avrebbe potuto rendere edotti gli investitori sulla natura-sui rischi e sulle implicazioni delle due specifiche operazione.

Il documento generale sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari, soprattutto in presenza di un contratto risalente al 1992, avrebbe consentito all'altra parte di acquisire un'adeguata consapevolezza sugli investimenti in strumenti finanziari e, quindi, sulle obbligazioni dell'Argentina(non è stato prodotto il "documento informativo" citato nel contratto del 1992 e non appare

rilevante, in senso contrario, il riferimento, nelle difese della convenuta, ad altri investimenti effettuati in titoli speculativi e ad elevato rischio in quanto, in assenza della consegna sul documento sui rischi generali, dalle mere operazioni non può desumersi, in modo univoco, anche il grado di effettiva consapevolezza della rischiosità e dell'esperienza acquisita dall'investitrice attraverso tali investimenti).

IL CASO.it

All'epoca delle due operazioni il comma 2 dell'art. 28 del regol. n. 11522/1998 vietava all'intermediario l'esecuzione di operazioni non precedute da informazioni necessarie per effettuare consapevole scelte di investimento (l'art. 28 comma 2 stabiliva che "gli intermediari non possono") e poiché è certo che dai due investimenti sia derivata una perdita, l'intermediaria è l'unica responsabile (se l'intermediaria si fosse astenuta dall'eseguire le operazioni, essendo carente l'informativa fornita, non vi sarebbero stati gli investimenti e la conseguente perdita per la mancata restituzione del capitale da parte dell'emittente).

Ne consegue che le prove offerte dalla convenuta, oltre ad essere inammissibili perché i capi sono generici, sono irrilevanti e non è necessario esaminare gli altri profili di inadempimento allegati dall'attrice.

La convenuta, pertanto, viene condannata a risarcire il danno effettivamente subito dall'attrice che è pari all'importo ottenuto sottraendo dal capitale investito (€ 101.387,61), le cedole percepite (€ 24.250,00, importo indicato a pag. 10 della comparsa di

risposta e non contestato)e il valore residuo dei titoli(€28.500,00 ,
importo complessivo risultante a pag. 12 della comparsa di risposta
, non contestato).

IL CASO.it

Il danno di € 48.638,00 è un debito di valore e non sono dovuti gli
interessi previsti per i debiti di valuta; per risarcire la creditrice
dall'ulteriore danno per la perdita del potere di acquisto del denaro
provocato dal ritardo si ritiene che spetti la rivalutazione monetaria
in' base alle variazioni del costo della vita intercorse dalla
costituzione in mora; non vi è la prova univoca di ulteriori danni.

8.Le spese del giudizio, tenuto conto dell'esito finale, vengono
poste a carico della convenuta, soccombente, nella misura liquidata
in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando ;

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;

rigetta le domande di nullità annullamento, risoluzione e
restituzione;

condanna la convenuta a pagare all'attrice €48.638,00,con la
rivalutazione monetaria da calcolare secondo le variazioni del
costo della vita intercorse dalla costituzione in mora;

condanna al convenuta a pagare all'attrice le spese del giudizio
liquidate in difetto di nota spese,in €3200,00 per onorari, €
1100,00 per diritti, €520,00 per esposti, oltre le spese generali, iva
e cpa.